

LA REGIONE LOMBARDIA

CI PUO' FARE DA ESEMPIO

L'assessore regionale all'ambiente, energia e reti **Marcello Raimondi** ha dichiarato: "*è un atto che le imprese ci chiedevano da tempo e che permetterà di evitare spiacevoli contenziosi con i cittadini che legittimamente pretendono di non dover respirare le emissioni di alcuni grandi insediamenti produttivi. In questo modo si semplifica anche la vita delle aziende che sapranno, fin dal momento del loro insediamento, come premunirsi per non emettere odori fastidiosi*".

L'UNIONE EUROPEA CI DA' LE DIRETTIVE

LA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI ODORI EN 13725
"Determination of odour concentration by dynamic olfactometry" (aprile 2003)

Individua un metodo oggettivo per la determinazione della concentrazione di odore

OLFATTOMETRIA DINAMICA

*Tale normativa fornisce le **procedure standard** per il metodo di misura olfattometrico, adottato come base comune per la valutazione delle emissioni di odore negli Stati membri dell'UE.*

UNITA' DI ODORE


*Si definisce **Unità di Odore** (1 UO) la quantità di odorante che, fatta evaporare in 1 m³ di aria neutra, in condizioni standard, ed analizzata mediante metodo olfattometrico, produce nel panel una risposta fisiologica (soglia di percezione) equivalente a quella generata da una quantità del gas di riferimento n-butanolo pari a 123 µg, fatta evaporare in 1 m³ di aria neutra in condizioni standard (che produce una concentrazione pari a 40 ppb). Questo implica che qualsiasi odorante, in corrispondenza della soglia di percezione, ha una concentrazione uguale a 1 **OU_E/m³**, come n-butanolo.*

*La **concentrazione di odore** viene espressa come multiplo di questa quantità*

LA CONCENTRAZIONE DI ODORE

- *Per definizione, un campione gassoso ha concentrazione di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ quando è alla soglia di percezione, ossia quando il 50% della popolazione che annusa quel campione percepisce un odore, mentre il restante 50% non ne percepisce alcuno.*
- *Quando un campione ha concentrazione di odore pari a $X \text{ ou}_E/\text{m}^3$ significa che deve essere diluito X volte con aria inodore affinché esso giunga alla soglia di percezione*

OLFATTOMETRO




Apparato nel quale un campione di gas odorigeno è diluito con gas neutro secondo un rapporto definito e presentato ad una commissione di valutatori

PRINCIPIO DEL METODO OLFATTOMETRICO




Per fare un esempio di che cos'è il Panel

IL PANEL



ASPETTI NORMATIVI: la normativa italiana



MA LA NORMATIVA ITALIANA COSA HA FATTO FINO ADESSO?

la normativa italiana in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) contenuta nel D.L n. 152/2006 parte seconda prevede che:

- **Art 22** – “Lo studio di impatto ambientale contiene una descrizione delle misure previste per : **EVITARE, RIDURRE e possibilmente COMPENSARE gli impatti negativi rilevanti**”, “ **I DATI necessari** per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente che il progetto puo’ produrre...”
- **Art 4** – “L’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ha per oggetto la **PREVENZIONE e la RIDUZIONE INTEGRATE dell’inquinamento proveniente dalle attività antropiche** e prevede misure intese ad **EVITARE o a RIDURRE le emissioni** nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente....”
- Inoltre la normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti, TITOLO I della parte IV del D.L. n.152/2006 all’art 177 “Campo d’applicazione” comma 4, riporta: “**I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la SALUTE DELL’UOMO e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare...SENZA CAUSARE INCONVENIENTI DA RUMORI O ODORI...**”

Ma la LOMBARDIA ci ha aperto la strada...

1° in ITALIA!!! ha approvato le linee guida, definendo le soglie di tolleranza, differenziate in base alle specificità del territorio.

SCOPI DELLE LINEE GUIDA

Con la delibera di giunta regionale del 15 febbraio 2012 "**Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno**", la Lombardia, prima in Italia, ha approvato le linee guida per

1) dare indicazioni circa la **caratterizzazione** delle emissioni odorigene da impianti industriali (come ad esempio quelli che si occupano di depurazione delle acque, trattamento di carcasse di animali, discariche, impianti di compostaggio, fonderie, trattamento superficiale con solventi organici, allevamenti intensivi, industria alimentare, industrie chimiche, industrie tessili e altro),

2) il **loro confinamento**,

3) prevedere la necessità dei **sistemi di depurazione** e le **prestazioni** che tali sistemi dovranno garantire con lo scopo di armonizzare la coesistenza delle attività osmogene (**generatrici di odori**) con il territorio circostante;

aprendo così la strada alla futura definizione di soglie di tolleranza differenziate in base alle specificità del territorio.

A CHI SI RIVOLGONO LE LINEE GUIDA?

LE LINEE GUIDA - In pratica il documento fornisce indicazioni precise **a tutte quelle aziende** che, per avviare la loro attività, **necessitano di** Valutazione di impatto ambientale (**Via**), Autorizzazione di impatto ambientale (**Aia**) e **Autorizzazione alla gestione dei rifiuti**. Infatti, *grazie alle nuove tecniche e modalità di campionamento e analisi dell'odore, è stato possibile sviluppare nuovi strumenti normativi che aiutano a definire, secondo CRITERI OGGETTIVI, i limiti di accettabilità dell'odore e, soprattutto, i metodi con cui valutare se tali limiti vengono rispettati.*

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SUL TERRITORIO

Generalmente secondo i Piani di Governo del Territorio lo stesso può essere suddiviso in:

- agricolo;
- residenziale;
- commerciale e/o artigianale;
- industriale.

Pertanto, a seconda della zona in cui l'impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo può limitare o meno l'utilizzo dell'area interessata. Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione dell'odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l'area possa essere utilizzata.

MA L'ODORE DA COSA E' INFLUENZATO?

Dato che **la concentrazione dell'odore** che insiste su un'area è **influenzata non solo dalla portata emessa ma anche dalla orografia** e dalla **meteorologia** non è possibile associare un limite alle emissioni dell'attività senza tener conto di questi fattori.

Al fine di eseguire una caratterizzazione delle emissioni odorigene, il progettista di un nuovo impianto o di una modifica sostanziale con ripercussioni sulle emissioni odorigene o in caso di conclamate problematiche olfattive, deve, partendo da **dati di bibliografia** o da esperienze consolidate o da indagini mirate, ricercare tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, associare a queste fonti una portata d'odore (ouE/s) e, sulla base dei **dati meteorologici** basati sulle specifiche riportate nell'allegato 1 e **l'orografia del territorio**, utilizzare un modello di dispersione per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti in questa area.

APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Le linee guida non si applicano ad attività già in essere al momento della loro entrata in vigore e neanche in occasione dei rinnovi di autorizzazione c.d. tal quali. **Trovano applicazione ad impianti esistenti, che non apportano modifiche al proprio ciclo produttivo, in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio.** In tal caso è prevista l'attuazione di una specifica procedura che potrà essere adottata anche nel caso di nuovi impianti che, a seguito della messa a regime, diano luogo a problematiche odorigene.

LA VALUTAZIONE DEL DISTURBO - **Lo studio di impatto odorigeno sarà obbligatorio in caso di nuovo impianto o di una sua modifica sostanziale. Per quelli esistenti, in caso di accertato disagio olfattivo, le linee guida prevedono una procedura di valutazione/soluzione della problematica articolata in quattro fasi.**

QUANDO SI VERIFICA UN DISTURBO ODORIGENO COME CI SI DEVE COMPORTARE?

ABBIAMO 4 FASI

FASE A

La prima **fase di indagine** ('fase A') si attiva ogni qualvolta ci siano rilevanti segnalazioni di disturbo da parte della popolazione residente e consiste nel raccogliere informazioni al fine di verificare la significatività del fenomeno. La verifica avviene attraverso la valutazione, effettuata da tecnici, di appositi questionari compilati dai residenti.

La strategia di approccio alla fase A di indagine deve avere i seguenti requisiti:

- economicità,
- semplicità organizzativa,
- rigore applicativo e
- ricerca dell'oggettività dei risultati dell'indagine.

SCOPI STRATEGIA

- Offrire dei percorsi trasparenti e condivisi per conseguire il contenimento del disturbo olfattivo
- Permettere di rilevare in **modo oggettivo** la relazione causa-effetto tra una certa emissione in atmosfera e il disturbo olfattivo in modo tale che siano garantiti sia IL DIRITTO DEL GESTORE DELL'IMPIANTO ad esercitare l'attività produttiva sia il diritto a salvaguardare la qualità dell'ambiente.

LA FASE A E' UNO STRUMENTO

UTILE PER CHI?

- **Il Sindaco** affinché egli possa svolgere il ruolo di AUTORITA' SANITARIA LOCALE ai sensi dell'art 32 della legge n.833/1978 e dell'art 117 del DLgs 112/1998 e di vigilanza e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico,
- Alla **popolazione** residente affinché partecipi in modo attivo, informato, e consapevole al monitoraggio ad al contenimento del disturbo olfattivo percepito,
- Ai **gestori degli impianti** di contenere le emissioni una volta dimostrata che queste siano correlate con le segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute dall'Autorità.
-

FASE B

Se gli episodi/mese segnalati nei questionari supera il 5 per cento del numero di ore monitorate, verrà avviata la '**fase B**', che consiste nella caratterizzazione delle emissioni odorigene e nella simulazione del loro impatto sul territorio.

FASE C

Se i risultati confermano il verificarsi del disturbo si passa alla '**fase C**', che prevede lo studio e la messa in opera degli interventi impiantistico/gestionale necessari a ricondurre gli effetti delle emissioni odorigene all'interno dei livelli di tollerabilità. In tale ambito sarà chiesto al gestore dell'attività di presentare un piano d'adeguamento per il rispetto criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l'adeguamento. Tale piano sarà valutato dall'autorità competente, eventualmente tenuto conto delle osservazioni delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale e così come approvato, farà parte della revisione dell'autorizzazione.

FASE D

La 'fase D' consiste nella **verifica** in campo, secondo la procedura della 'fase A', degli effetti positivi degli interventi realizzati e della conseguente cessazione del disturbo.

CONCLUSIONI

Il positivo superamento della FASE D costituisce la riprova del corretto lavoro svolto. Il non superamento conferma il non raggiungimento degli obiettivi con la necessità di porre in atto i provvedimenti amministrativi e tecnici che portino alla risoluzione della problematica.

Possiamo fare un esempio del modulo di segnalazione e delle sostanze che sono state analizzate in base al livello di percettibilità (Odor threshold).